

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 21 Luglio 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Guido Pescosolido, Prof. Guido Martinelli, Prof. Mario Caravale, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvio Lupia Palmieri, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Ernesto Chiacchierini.

Assenti: il Prof. Domenico Misiti, Prof. Franco Chimenti, Prof. Raffaele Panella e il Sig. Giovambattista Barberio.

.....o m i s s i s.....

Assegni di ricerca - Durata

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione II:

Il Presidente ricorda che è in vigore il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 420 del 24.07.2007.

Il Presidente fa presente che sono pervenuti al Settore competente quesiti da parte di alcuni Dipartimenti in merito alla durata massima degli assegni di ricerca.

A tal proposito il Regolamento sopra citato, all'art. 2 "durata e rinnovo", comma 1 prevede: *"L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno né superiore a 2 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto secondo quanto dispone l'art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base delle procedure indicate dall'Università"*.

In particolare la norma sopra citata che ha istituito gli assegni di ricerca prevede che *"gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca"*.

In ordine a tale problematica il Miur, già con nota del 10.09.2003 prot. 1858, aveva espresso il parere che *"la durata massima di quattro anni (rinnovo per un massimo di quattro anni) per coloro che hanno usufruito della borsa di dottorato non si riferisce esclusivamente all'ipotesi di rinnovo dello stesso contratto bensì si estende anche al caso di assegni conferiti a seguito di concorsi diversi."* In particolare il Ministero aveva sottolineato che ciò era in linea con la *ratio* della legge istitutiva degli assegni di ricerca, che aveva voluto porre un tetto massimo alla durata degli assegni, con lo scopo di evitare la nascita di una forma di precariato universitario.

Dall'analisi anche di quanto previsto dai regolamenti per il conferimento degli assegni di ricerca in vigore presso altri Atenei ad esempio Bologna, Milano, Firenze emerge che l'interpretazione costante è nel senso che nel limite massimo della durata degli assegni - otto anni – sono ricompresi anche gli anni di eventuale fruizione della borsa per il dottorato di ricerca e tutti i periodi in cui è stata svolta attività di assegnista di ricerca in qualsiasi università, anche con titoli di ricerca diversi.

Sembra importante segnalare che, recentemente, in sede di registrazione alla banca dati sito CINECA nel quale sono inseriti mensilmente gli assegni di ricerca attivati da ciascuna università, si sono verificati due casi di mancata accettazione per il superamento della durata massima consentita (otto anni).

Per quanto sopra esposto, al fine di escludere *ab origine* candidature di soggetti che abbiano già superato o siano in procinto di superare il limite stabilito ed evitare, pertanto, l'insorgere di eventuali contenziosi, sarebbe necessario che le

strutture che provvedono all'emissione dei bandi per assegni di ricerca (Dipartimenti, Centri di Ricerca, etc.) prevedono nel bando stesso l'obbligo dell'aspirante assegnista di produrre apposita autocertificazione dalla quale risulti l'eventuale fruizione della borsa di studio per il dottorato di ricerca e/o l'attività svolta in qualità di assegnista di ricerca con particolare riferimento al calcolo dei mesi/anni usufruiti ed il luogo di svolgimento.

Con riferimento alla possibilità, inoltre, di bandire assegni di ricerca di durata inferiore al biennio, si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 15.05.2007, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, che in precedenza prevedeva solo l'ipotesi di assegni di ricerca biennali, ha introdotto la possibilità di bandire o rinnovare assegni di ricerca annuale, con la raccomandazione di utilizzare la suddetta norma solo in casi particolari ed eccezionali.

A tal riguardo sembra opportuno segnalare che il numero degli assegni annuali, come si evince dallo schema sotto riportato, a seguito della modifica introdotta nel regolamento, è notevolmente aumentato al punto da registrare una vera e propria inversione di tendenza ed analogamente l'attivazione di assegni di ricerca di durata compresa tra l'annuale ed il biennale.

Le motivazioni addotte attengono principalmente alla necessità di proseguire l'attività di ricerca che non si è completata (nel caso di rinnovo) e nella totalità dei casi all'insufficienza dei fondi necessari alla copertura biennale dell'assegno, pari all'incirca ad € 38.000,00.

Dati su assegni di ricerca dal 01/01/2008 al 01/05/2009

Dati su assegni di ricerca dal 01/01/2008 al 01/05/2009	24 mesi	12 mesi	18 mesi
Anno 2008	152	103	3
Anno 2009 (fino a maggio)	81	182	1
Totale	233	285	4



Senato

Accademico

Seduta del

21 LUG. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

Letta la relazione istruttoria;

Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2 lett. a);

Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 420 del 24.07.2007;

Vista la delibera del Senato Accademico del 15.05.2007.

Con voto unanime

DELIBERA

che le strutture, che provvedono all'emanazione dei bandi per assegni di ricerca, prevedano nel bando stesso l'obbligo dell'aspirante assegnista di produrre apposita autocertificazione, dalla quale risulti l'eventuale fruizione della borsa di studio per il dottorato di ricerca e/o l'attività svolta in qualità di assegnista di ricerca, con particolare riferimento al calcolo dei mesi/anni usufruiti ed il luogo di svolgimento;

RACCOMANDA

di bandire assegni di ricerca annuali ovvero di durata ricompresa tra un anno e due anni esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, non riconducibili a profili di carattere finanziario ma rigorosamente scientifico.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati